

STATUTO

EVO.CARE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTERONI DI LECCE LE VIA
DANTE ALIGHIERI 13

Numero REA: LE - 360472

Codice fiscale: 05350340757

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Nn. 30319/16209 Rep.

S T A T U T O
della Società Cooperativa
"EVO.CARE COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Monteroni di Lecce (Le)

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 E' costituita con sede nel **Comune di Monteroni di Lecce (Le)** la **Società Cooperativa Sociale di tipo "A"** denominata: **"EVO.CARE COOPERATIVA SOCIALE"**.

1.2 La Società ha sede nel **Comune di Monteroni di Lecce (Le)**.

1.3 L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 (due) e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4 La Società potrà aderire, una volta assolto gli adempimenti previsti per la costituzione, ad una delle associazioni nazionali di categoria.

Alla Cooperativa sociale:

- si applica la Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina in materia di Impresa Sociale), in quanto compatibile;

- si applicano le norme per le società a responsabilità limitata in quanto compatibili (art. 2519 C.C.);

- per quanto non previsto dal titolo VI libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

ART. 2

La sede sociale è nel **Comune di Monteroni di Lecce (Le)**.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

La durata della società è fissata sino al **31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente al D.Lgs n. 112/2017, articolo 3, alla legge n. 381/91 ed al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) non ha scopo di lucro.

Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività e di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di tutte le attività connesse ad essi riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per tali finalità, può cooperare attivamente con enti pubblici, con altri enti cooperativi, con altre imprese, con le imprese sociali, con le associazioni e con organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento

delle risorse disponibili, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti o servizi con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, compatibili con le condizioni di mercato e con l'utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività potrà avvalersi anche di soggetti terzi, diversi dai soci.

La Cooperativa può altresì aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo 111-septies (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) e rientrando nelle norme di cui alla legge 381/91, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 C.C., essa è cooperativa a mutualità prevalente ed è irrilevante il profilo dell'accertamento della correlata mutualità interna.

Considerato lo scopo definito all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, la Cooperativa esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa (in forma diretta o indiretta, integrale o parziale) aventi ad oggetto:

1. servizi socio-sanitari ed educativi e tutte le attività connesse ad essi riconducibili, come ad esempio: servizi di assistenza domiciliare (anche in forma integrata), di cure domiciliari, di educativa domiciliare, di telesoccorso, teleassistenza, video monitoraggio, telemedicina, infermieristici, di fisioterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, di ventiloterapia, di nutrizione artificiale, animativi, educativi, di sostegno, di riabilitazione, servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, comunità familiari; comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, case alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, centri socio-educativi diurni, asili nido, sezioni primavera, ludoteche, centri ludici prima infanzia, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità socio-riabilitative, residenze socio - sanitarie assistenziali, residenze socio assistenziali, centri diurno-socio-educativi e riabilitativi, alloggio sociale per adulti in difficoltà, casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, case alloggio, centri polivalenti per minori, centri sociali polivalenti, case per la vita, alloggi sociali, case rifugio per donne vittime di violenza e/o tratta; centri accoglienza; albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali, centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora, sportelli sociali, servizi di segretariato sociale, servizi di telefonia sociale, servizio di pronto intervento sociale, c.u.p. (centro unico di prenotazione), centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, mediazione familiare, servizi di contrasto della povertà e della devianza, centri antiviolenza, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, servizi educativi e per il tempo libero; mediazione culturale;
2. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni;
3. interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;
4. interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
5. interventi e prestazioni sanitarie;
6. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

7. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

9. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 luglio 2017, n. 112, che ricadono nelle attività che può svolgere una cooperativa sociale di tipo a);

10. progettare, organizzare, gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, centri ausili e di assistenza per la domotica sociale e la connettività sociale, sugli ausili protesici, informatici, domotici e per la mobilità in favore delle persone diversamente abili e non autosufficienti. Tali centri svolgono attività di ricerca, consulenza, informazione, attività di addestramento e/o formazione al corretto utilizzo dell'ausilio;

11. istituire e gestire un efficace sistema informativo territoriale con la realizzazione di "sportelli informativi telematici" rivolto a categorie svantaggiate, enti del privato sociale, del settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed Enti pubblici (Comuni, Provincie, Regioni ed ASL), al fine di conciliare i bisogni con le risorse disponibili sul territorio nazionale; complementariamente nel campo informatico partecipare ad analisi e/o elaborazione e registrazione elettronica dei dati, attività delle banche dati finalizzate alla messa in rete dei servizi socio-sanitari ed educativo-assistenziali al fine di consentire la ricerca (in ospedali, case di cura, centri residenziali per anziani, ecc), di posti disponibili, per la cura dei soggetti assistiti;

12. studio, ricerca, progettazione e consulenza specifica in campo socio-sanitario ed educativo, con particolare riferimento all'informazione, promozione, organizzazione e conduzione di seminari, corsi di aggiornamento, assemblee pubbliche con contenuti di educazione sanitaria dal punto vista medico, specialistico, psicologico e sociologico; a tal fine, la cooperativa potrà promuovere riunioni e conferenze divulgative e diffondere mediante stampa ed audiovisivi l'attività teorico pratica che essa svolge;

13. promuovere l'edizione di pubblicazioni relative agli studi e ricerche effettuate dalla cooperativa stessa o anche prodotte da terzi, ivi comprese le tesi di laurea, fatta eccezione per giornali, quotidiani e periodici in genere;

14. organizzare e gestire servizi di accompagnamento e assistenza per il trasporto di minorenni, anziani, disabili e malati, anche con ambulanze e mezzi medicalizzati, intendendosi tale attività complementare alle attività del presente statuto;

15. attività di laboratorio pratico-manuali, assicurate anche mediante la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc.) per la conduzione di attività specifiche per gli utenti delle strutture e dei centri, mirati all'attivazione di percorsi formativi attraverso attività di tipo pratico-manuale (lavorazione del legno con creazione di manufatti e restauro; lavorazione della cartapesta; lavorazione di ceramica e terracotta; cucito e lavoro a maglia; alfabetizzazione informatica; disegno e pittura; attività teatrali e cabaret; fotografia; editoria e stampa) con l'obiettivo di favorire i percorsi di autonomizzazione e risocializzazione;

16. registrare propri marchi distintivi e/o di qualità, ottenendone il riconoscimento anche a livello internazionale, cedendo in via onerosa il suo usufrutto anche a terzi a condizione che si adeguino agli standard di erogazione dei servizi fissati dalla cooperativa e praticati nell'organizzazione dei propri servizi.

In relazione all'oggetto sopra descritto la Società cooperativa potrà altresì esplicare altre attività affini e connesse che vengano promosse dallo Stato o da altri Enti in genere sia pubblici che privati o che dai medesimi vengano ad essa demandati.

Le predette attività possono altresì essere realizzate anche assumendo da qualsiasi Società, Privato, Ente o Amministrazione pubblica e privata, l'affidamento, la concessione, l'appalto, il sub-appalto o la commissione dei relativi servizi.

La Cooperativa può anche operare con terzi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle

normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (Unione Europea, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dall'Unione Europea, da enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone di ambo i sessi, la cui domanda di ammissione a norma del presente statuto sia accolta dall'organo di amministrazione, le quali: - dispongano di conoscenze e motivazioni, o mestieri attinenti alla natura ed all'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, perseguano scopi o interessi coerenti con l'attività della cooperativa;

- possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e/o attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

1) Sono soci operatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2) Sono soci operatori volontari, di cui all'articolo numero due della legge 8 Novembre 1991, n. 381, coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3) Sono soci tecnici e amministrativi, con la qualifica di soci cooperatori, coloro che dispongano di tali qualifiche professionali, limitatamente al numero necessario al funzionamento della società.

4) Sono soci speciali coloro che abbiano interesse alla formazione, od all'inserimento sociale e/o lavorativo (in particolare coloro il cui inserimento derivi da nuove acquisizioni di gestioni, in adempimento di obblighi contrattuali o di accordi con associazioni sindacali di lavoratori già impiegati nel servizio, nonché coloro che siano interessati a svolgere un periodo anche temporaneo di attività, in relazione a specifiche temporanee esigenze della cooperativa), e potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione e/o inserimento. Possono essere compresi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, sia ai fini dell'inserimento nel ciclo produttivo, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

I soci saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate ed elencate.

5) Possono altresì essere soci della cooperativa le persone giuridiche pubbliche e private, i cui statuti non siano incompatibili con le finalità della cooperativa. Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci cooperatori ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Nel caso di soci non volontari, a norma della legge 142/01 e successive modificazioni, può essere stabilito ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Nel caso di interesse alla formazione, all'inserimento sociale e/o lavorativo, in questa categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545-bis e 2476 comma 2 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione e/o inclusione sociale o lavorativa:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione e/o all'inclusione sociale o lavorativa;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 5

Il candidato, ammesso dall'organo amministrativo, acquisirà la qualità di socio quando avrà versato la tassa di ammissione ed almeno una quota sociale.

La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva straordinaria.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

ART. 7

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'Organo amministrativo il quale esamina nell'ordine in cui sono pervenute le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio sia alle effettive possibilità della Cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordine in cui n'è stata deliberata l'ammissione entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

ART. 8

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.

ART. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 10

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

ART. 11

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dall'organo amministrativo;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mani o p.e.c. (posta elettronica certificata). Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto, qualora richiesto nei termini previsti, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata nonché al pagamento dei dividendi maturati nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato l'evento.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute

con deliberazione dall'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

ART. 16

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 17

Le funzioni sociali sono esercitate:

- dall'Assemblea dei soci;
- dal Consiglio di Amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile: la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o l'Assemblea lo ritenesse necessario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 18

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approvare i regolamenti delle attività sociali;
- approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli utili di esercizio;
- determinare l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione, determinare il numero dei componenti e fissare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno e fissare l'importo degli eventuali compensi.

Le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

ART. 19

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente

l'indicazione degli argomenti da discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con raccomandata con avviso di ricevimento o pec (posta elettronica certificata) inviate almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento oppure con qualunque mezzo idoneo in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, ove quest'ultimi nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 28 (ventotto).

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale ove istituito, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci cooperatori ed è valida in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci cooperatori presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori presenti e/o rappresentati in adunanza.

Qualora la cooperativa sia composta da tre soci, la seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno 2 soci.

L'assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno della prima.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano morosi nei confronti della cooperativa. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. Le votazioni avvengono con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi, tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al voto, richiedano che siano segrete.

In caso di parità la proposta è respinta.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, ai fini della stesura e della sottoscrizione del relativo verbale, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante ovvero nel luogo in cui si trova il Notaio verbalizzante.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua

assenza dal Vice presidente, ed in assenza di questi, dal più anziano di età tra i soci presenti.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

Il Consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ma non più di due, quelli rimasti in carica provvederanno a surrogarli ed a farli ratificare o eleggere dall'assemblea successiva.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 23

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare; il Presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o dei sindaci effettivi ove nominati e la domanda deve indicare l'oggetto della convocazione.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica con la partecipazione del presidente o del vice presidente.

I consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima dell'adunanza, tranne per i casi di urgenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consigliere o i consiglieri, quando gli argomenti trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio, saranno considerati dimissionari.

E' inoltre consentito l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, ai fini della stesura e della sottoscrizione

del relativo verbale, l'adunanza del consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante ovvero nel luogo in cui si trova il Notaio verbalizzante.

ART. 24

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio a titolo meramente esemplificativo ha anche la facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e compiere qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da qualsiasi sua responsabilità al riguardo, di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procuratori.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio ha la facoltà di designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate.

Il consiglio ha altresì la facoltà di richiedere ai soci una quota mensile per la copertura delle spese di amministrazione.

ART. 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte a terzi ed in giudizio.

A lui compete la firma sociale.

Egli, pertanto, ha - tra le altre - la facoltà di riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatoria quietanza in nome della società.

Egli, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, per singoli affari, o per categorie intere di affari, al vice presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

La firma apposta dal Vice Presidente fa piena prova dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

TITOLO V PATRIMONIO

ART. 26

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore pari al minimo consentito dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- c) dalle riserve indivisibili e da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- d) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.

Nessun socio può versare o sottoscrivere un numero di quote che, complessivamente, eccedano il limite consentito dalle leggi.

ART. 27

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 28

L'esercizio sociale della cooperativa va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci, può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VII

RISTORNI

ART. 29

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio ed il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 30

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59;

- agli enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. in cui ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 12/01/2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente (art. 2514 C.C.) la cooperativa prevede:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59;

- agli enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
La cooperativa può deliberare la soppressione delle clausole di cui sopra, con le maggioranze previste per l'assemblea dal presente statuto.

ART. 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'assemblea per l'approvazione.

ART. 34

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore, alla Legge n. 381 del 8 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme di legge sulle società cooperative anche con particolare riferimento alle cooperative a mutualità prevalente.

Firmato da

MANFREDA Marta Francesca

IMBRIANI Chiara

MANFREDA Mauro

Notar Cesare FRANCO

Impronta del sigillo